

NICOLA MARIA MAIELLO

L'abrogazione del millantato credito e la riformulazione del traffico di influenze illecite: barlumi di ragionevolezza nel buio della riforma

Tra le molteplici novità introdotte dalla Legge 3 gennaio 2019, n. 3, cd. *Spazzacorrotti*, di particolare rilievo risulta essere l'abrogazione del delitto di millantato credito, accompagnata da una riformulazione della limitrofa figura del traffico di influenze illecite, che apre le porte della propria area di tipicità anche alle relazioni vantate o asserite.

Il presente lavoro si propone di analizzare tale novità legislativa, mettendone in luce la *ratio* e i profili di ragionevolezza, che dovrebbero indurre a salutare con favore questo aspetto della novella: non solo l'estensione a nuove condotte tipiche, ma anche alla nozione di "altra utilità" e i problemi di diritto intertemporale relativi all'accorpamento delle due fattispecie.

Among the numerous innovations introduced by Law No. 3 of 3 January 2019, the so-called "Spazzacorrotti", the repeal of the crime of influence peddling (millantato credito), along with the recasting of the similar crime of illicit influences trafficking (traffico di influenze illecite), is particularly noteworthy, as it paves the way for the inclusion of fictional relationships within its scope.

The aim of the present work is to analyse such legislative novelty, shedding light on its rationale and reasonableness, which should lead to welcoming this innovation: not only the inclusion of new criminal conducts, but also the notion of "altra utilità" and the problems related to the unification of said crimes in terms of succession of criminal laws.

SOMMARIO: 1. L'auspicato assorbimento legislativo del millantato credito nel traffico di influenze illecite. - 2. La *ratio* dell'intervento chiarificatore dell'art. 1, co. 1, lett. *s*) e *t*) legge 9 gennaio 2019, n. 3. - 3. La ragionevolezza di una riforma irragionevole: la nuova stagione processuale della vendita di influenze indebite e il mutato quadro sanzionatorio. - 4. La nuova tipicità del traffico di influenze illecite: l'apertura a relazioni vantate o asserite e la nozione di "altra utilità". - 5. Conseguenze di diritto intertemporale.

1. L'auspicato assorbimento legislativo del millantato credito nel traffico di influenze illecite

A distanza di ormai sette anni dal primo intervento in materia, si può ben affermare che la legge n. 190/2012 ha segnato l'avvio di una stagione di riforme sul terreno del contrasto ai fenomeni corruttivi, che si è guadagnato una posizione di preminenza nell'agenda politico-criminale del legislatore¹.

Numerosi gli interventi, solo in parte riguardanti il versante penalistico², come

¹ Per una autorevole ricostruzione 'autentica' delle ragioni della riforma, cfr. SEVERINO, *La nuova Legge anticorruzione*, in *Dir. pen. proc.*, 1, 2013, 7 ss.

² Un affresco degli interventi in materia, con uno sguardo particolare alle misure che riguardano gli enti collettivi, si deve a GUERINI, *Diritto penale ed enti collettivi. L'estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell'economia*, Torino, 2018, 157 ss., ove l'autore elabora la nozione di "ente sospetto" che colloca in posizione mediana tra l'ente lecito e l'ente illecito e per la quale giudica come maggiormente efficaci le strategie di prevenzione, piuttosto che quelle repressive.

quelli realizzati dalle leggi n. 69/2015 (c.d. legge Grasso³) e n. 179/2017. Anzi le attenzioni legislative hanno investito, in prevalenza, l'ambito delle misure amministrative⁴ (inciso dal D.L. n. 90/2014) e della prevenzione *ante delictum*, personale e patrimoniale, estesa dalla legge n. 161/2017 agli indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati contro la P.A.⁵.

Questa rinnovata sensibilità al fenomeno della corruzione *lato sensu* intesa è stata stimolata anche dagli obblighi internazionali assunti in sede pattizia dall'Italia e da molti altri Paesi europei⁶, accomunati dall'esigenza di costruire un fronte comune nel contrasto alla corruzione, percepito quale «*fenomeno endemico, che alimenta mercati illegali, distorce la concorrenza, costa alla*

³ Per un approfondimento, si veda MONGILLO, *Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla Legge n. 69/2015*, in *Libro dell'anno del diritto Treccani*, Roma, 2016, disponibile su www.penalecontemporaneo.it.

⁴ Lo strumento più efficace al quale il legislatore ha affidato l'irrobustimento del programma amministrativo di prevenzione della corruzione è, senza dubbio, l'incremento dei poteri dell'ANAC, in particolare quelli di disciplina, indagine, informazione e sanzionatori. Tra questi, una particolare menzione merita il potere monocratico speciale del Presidente di quell'Autorità indipendente di richiedere al Prefetto, competente *ratione loci*, l'applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, prevista dall'art. 32 D.L. 90/2014. Sullo sviluppo delle politiche di prevenzione e contrasto alla corruzione in Italia, cfr., tra i tanti, CANTONE, *Il contrasto alla corruzione. Il modello italiano*, in www.penalecontemporaneo.it; MANGANARO, *La corruzione in Italia*, in *Foro amministrativo*, 2014, 1861 ss.; MATTARELLA, *La prevenzione della corruzione in Italia*, in *Giorn. dir. amm.*, 2013, 123 ss. Altresì, sulla misura di commissariamento dell'impresa, tra i molti commenti, cfr. CANTONE, COCCAGNA, *Commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario delle imprese interdette per mafia: problemi di coordinamento e prospettive evolutive*, in www.penalecontemporaneo.it; CANTONE, COCCAGNA, *La prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici: i commissariamenti per la costituzione di presidi di legalità nelle imprese*, in *L'Autorità Nazionale Anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria*, a cura di NICOTRA, Torino, 2016, 70 ss.; SGUBBI, GUERINI, *L'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Un primo commento*, in www.penalecontemporaneo.it; nonché, volendo, N.M. MAIELLO, *Traffico di influenze illecite e misure di commissariamento dell'impresa: le ragioni di una relazione problematica*, in *Cass. pen.*, 2018, 4424 ss.

⁵ Tra i molti, BALSAMO, MATTARELLA, *Codice antimafia (riforma del)*, in *Dig. Pen.*, X, Torino, 2018, 41 ss.; CISTERNA, *Prevenzione personale e patrimoniale (prassi giudiziarie e riforma normativa)*, in *Dig. Pen.*, X, Torino, 530 ss.; LASALVIA, *La riforma del codice antimafia: prime osservazioni critiche*, in questa *Rivista*; VISCONTI, *Approvate in prima lettura dalla Camera importanti modifiche al procedimento di prevenzione patrimoniale*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁶ Si pensi alla Convenzione delle Nazioni Unite stipulata a Merida nel 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 116/2009, e a quella del Consiglio d'Europa sottoscritta a Strasburgo nel 1999, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 110/2012. Quest'ultima prevedeva, in particolare, che dovessero essere punite “*those persons who are in the neighbourhood of power and try to obtain advantages from their situation contributing to the atmosphere of corruption*”. Per un'analisi approfondita delle fonti internazionali che hanno ispirato il delitto di traffico di influenze illecite, cfr. LOSAPPIO, *Traffico di influenze illecite*, in *Manuale di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la Pubblica Amministrazione*, a cura di CANESTRARI, CORNACCHIA, DE SIMONE, Bologna, 2015, 353-354.

*collettività un prezzo altissimo, in termini sia economici, sia sociali*⁷.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla legge n. 190/2012, anche sulla base di specifici *input* sovranazionali, spicca il nuovo reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 *bis* c.p.⁸. Con essa, si è provveduto ad incriminare la vendita della intermediazione illecita verso pubblici agenti (p.u. e i.p.s.) finalizzata a far conseguire ad un terzo un vantaggio indebito, attraverso un atto contrario ai doveri di ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio.

Le ragioni politico-criminali della novella, parte di una più ampia strategia di inasprimento sanzionatorio in tema di reati contro la P.A., hanno incontrato un diffuso favore in dottrina, che aveva sottolineato l'opportunità di inserire nell'area della rilevanza penale condotte collocate in zone d'ombra⁹, tanto che anche la giurisprudenza aveva segnalato i limiti della disciplina vigente¹⁰.

Non sono mancati, però, quanti hanno evidenziato i problemi applicativi e il rischio di un'estensione eccessiva della nuova figura di reato che avrebbe potuto creare l'assenza nell'ordinamento interno di una idonea regolamentazione dell'attività di *lobbying*, necessaria per tracciare un'utile linea di confine tra forme lecite ed illecite di intermediazione¹¹. Solo a questa condizione, si è sostenuto, si sarebbe immunizzato il terreno di operatività della nuova fattispecie dal rischio di farvi rientrare attività conformi alla funzione sociale del *lobbying*.

⁷ Come specificato nella Relazione illustrativa del disegno di legge n. 1189, *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*, presentato alla Camera il 24 settembre 2018, 2. In argomento, si rinvia a GAROFOLI, *Il contrasto alla corruzione: il percorso intrapreso con la L. 6 novembre 2012, n. 190, e le politiche ancora necessarie*, 22 febbraio, 2013, in www.penalecontemporaneo.it.

⁸ VIGANÒ, *La riforma dei delitti di corruzione*, in *Libro dell'anno del diritto*, in www.treccani.it.

⁹ CONSULICH, *Millantato credito e traffico di influenze illecite*, in *Reati contro la Pubblica Amministrazione*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO, Milano, 2015, 617; DOLCINI - VIGANÒ, *Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 1/2012, 239; SCARONA, *Lobbying e rischio penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 811 ss.

¹⁰ Cass., Sez. VI, 6 novembre 2006, n. 5781, Simonetti ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 235709.; Id., Sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella, in *Cass. pen.*, 2006, 3578 ss.. La giurisprudenza, quindi, estendeva il millantato credito ai casi di conoscenza effettiva del pubblico ufficiale da parte del mediatore. Sul punto, SEMERARO, *I delitti di millantato credito e traffico di influenza*, Milano, 2000, 58 ss.

¹¹ ALAGNA, *Lobbying e diritto penale. Interessi privati e decisioni pubbliche tra libertà e reato*, Torino, 2018, 45 ss.; PULITANÒ, *La novella in materia di corruzione*, in *Cass. pen.*, Supplemento a 11/2012, 14. SEVERINO, *Senza norme sul lobbismo difficile abbattere l'illegalità*, in www.penalecontemporaneo.it; VENEZIANI, *Lobbismo e diritto penale. Il traffico di influenze illecite*, in *Cass. pen.*, 2016, 1293 ss. Sottolinea la funzione di garanzia della democraticità del procedimento decisionale che svolge l'attività di *lobbying*, contrariamente alla convinzione diffusa nell'opinione pubblica, che vede nella *lobby* uno strumento corruttivo, PETRILLO, *Lobbying e decisione pubblica. Profili costituzionali comparati*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 3/2018, 191 ss.

La selezione delle condotte rilevanti di intermediazione è stata affidata ai criteri interni, rispettivamente, al sintagma “mediazione illecita”, all’avverbio “indebitamente” e all’enunciato che descrive il contenuto della mediazione, individuandolo nell’atto contrario ai doveri d’ufficio¹².

Ciò che ha prestato il fianco alle critiche maggiori, tuttavia, è stata la scelta legislativa di lasciare in vita la limitrofa figura del millantato credito. Essa ha fatto sorgere problemi di interferenza, diacronica e sincronica, fra i due reati, con la conseguenza di rimettere alla giurisprudenza la relativa, e non agevole, *actio finium regundorum*¹³.

È stato rilevato che per evitare fenomeni di collisione, apparente e/o reale, tra i due ambiti di tipicità, sarebbe stato auspicabile fonderli in una medesima previsione di reato, considerando: *i)* che «la millantazione non coincide necessariamente con la vanteria falsa»¹⁴, *ii)* che il delitto di millantato credito si riteneva configurabile anche quando «il credito vantato presso il pubblico ufficiale o impiegato fosse effettivamente sussistente»¹⁵ e *iii)* che «il concetto di millantato credito comprende anche l’ipotesi che la vantata vicinanza con il pubblico ufficiale sia effettiva»¹⁶.

Queste precisazioni giurisprudenziali, che hanno consentito di fare rientrare i fatti di traffico di influenze nel millantato credito, hanno indotto a qualificare la nuova ipotesi criminosa dell’art. 346 *bis* c.p. come una manifestazione di

¹² SEVERINO, *La nuova Legge anticorruzione*, cit., 11.

¹³ LOSAPPIO, *Millantato credito e traffico di influenze illecite. Rapporti diacronici e sincronici*, in *Cass. pen.*, 2015, 1036 ss.; MAIELLO, *Il delitto di traffico di influenze indebite*, in *La legge Anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione*, a cura di MATTARELLA, PELISSERO, 419 ss.; MERENDA, *Il traffico di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2/2013, 5 ss., in cui l’Autrice propone di importare la soluzione adottata nell’ordinamento francese che, pur in un quadro di incriminazione alquanto articolato, punisce l’influenza “*rèlle ou supposè*”. La proposta di prevedere un’unica fattispecie incriminatrice, nella quale rientrassero sia la millanteria corruttiva che l’intermediazione illecita basata sull’effettivo sfruttamento di rapporti esistenti, era stata avanzata da autorevole dottrina, che, *de lege lata*, aveva auspicato di interpretare il millantato credito in modo da includere il traffico di influenze illecite; in questi termini, PEDRAZZI, *Millantato credito*, traffico d’influenze, influence peddling, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, 913 ss. In questo senso, da ultimo in giurisprudenza, Cass., sez. VI, 23 novembre 2017, *Tagliaferri*, con nota di COLANGELO, *Il sottile discrimen tra millantato credito e traffico di influenze illecite*, in *questa Rivista*, 3, 2018.

¹⁴ MAIELLO, *op. cit.*, che rinvia a Cass., Sez. VI, 21 maggio 2010, n. 35060 rv., n. 248588. In senso conforme anche Cass., Sez. VI, 2 maggio 1983, Amirano, in *C.E.D. Cass. pen.*, n. 159912. In dottrina, PALAZZO, *Gli effetti “preterintenzionali” delle nuove norme penali contro la corruzione*, in MATTARELLA - PELISSERO, *op. cit.*, 18; TAGLIARINI, *Millantato credito*, in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976, 318.

¹⁵ Cass., sez. VI, 18 maggio 1989, Canz., in *Giust. Pen.*, 1990, II, 368.

¹⁶ Cass., sez. VI, 28 novembre 2014, M.M.M., in *Cass. pen.*, 2015, 1032; nel senso del perfezionamento del millantato credito a prescindere dalle modalità della condotta e dall’esistenza della relazione con il pubblico agente, Cass., sez. VI, 17 marzo 2010, n. 13479, in *C.E.D. Cass.*, n. 246734.

successione normativa soggetta all'applicazione dell'art. 2, co. 4, c.p.¹⁷. Non sono mancati, tuttavia, indirizzi ermeneutici che, analizzando le previsioni criminose sul piano delle relazioni strutturali, hanno individuato obiettivi elementi di differenziazione, tra cui quello più significativo costituito dal fatto che la relazione con il pubblico agente (p.u. e i.p.s.) debba essere realmente esistente¹⁸. Come ha specificato la Suprema Corte «il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze illecite, in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; il traffico di influenze postula, invece, una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale»¹⁹.

Ad originare la decisione politico-criminale di unificare le due figure di reato, infine, vi sarebbero anche ragioni legate al bene giuridico tutelato: la fusione delle due fattispecie si può spiegare con l'esigenza di dare visibilità al bene di maggior rilievo che è quello del buon andamento della P.A., connesso con quelli di natura economica tra i quali la tutela della concorrenza²⁰.

2. La *ratio* dell'intervento chiarificatore dell'art. 1, co. 1, lett. s) e t) legge 9 gennaio 2019, n. 3

In questo contesto di magma ermeneutico che avvolge le due figure criminose e sotto la spinta ansiogena di sublimare esigenze di prevenzione e contrasto della corruzione, è intervenuta la legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*».

Questa riforma, che appartiene al 'cantier sempre aperto' degli interventi realizzati in materia negli ultimi anni²¹, riscrive all'art. 1, comma 1, lett. s) e t) il piano dei rapporti tra millantato credito e traffico di influenze illecite.

L'operazione compiuta è una sorta di travaso normativo: il primo reato viene abrogato e il secondo espande la propria portata accogliendo le condotte

¹⁷ Tale ipotesi darebbe luogo ad un fenomeno di cd. specialità sincronica sopravvenuta, in quanto la fattispecie "nuova" sarebbe speciale rispetto alla figura "generale" preesistente, nei termini in cui questa viene interpretata dalla giurisprudenza. In argomento, GAMBARDILLA, *Corruzione, millantato credito e traffico di influenze nel caso "Tempa Rossa": una debole tutela legislativa*, in *Cass. pen.*, 2016, 3601.

¹⁸ Cass., Sez. VI, 6 giugno 2016, Tempa Rossa, in *Cass. pen.*, 2016, 3591 ss.; Id., Sez. VI, 15 febbraio 2013, Gori e a., in *Mass. Uff.*, n. 254729.

¹⁹ Cass., Sez. VI, 27 settembre 2017, P.L., in *Riv. pen.* 2018, 1, 52.

²⁰ SEVERINO, *La nuova Legge anticorruzione*, cit., 7; STORTONI, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2014, 155.

²¹ In senso critico, PADOVANI, *La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma*, in *questa Rivista*, 3, 2018, 1, che la definisce "la legge del riformatore perpetuo".

espunte dall'*abolitio* del millantato credito, che avrebbero corso il rischio di restare senza copertura repressiva. La Relazione illustrativa al disegno di legge 1189/2018 specifica che ancora una volta l'intervento legislativo in materia è stato influenzato dalle indicazioni sovranazionali²², tra cui la già citata Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa del 1999, che impone di incriminare «il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione di una persona titolare di pubbliche funzioni, così come il fatto di sollecitare, ricevere, o accettarne l'offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l'esito ricercato»²³.

È stato opportunamente notato che la riforma ha implicazioni delicate perché è scivoloso il terreno sul quale ha inciso.

Essa dà luogo, infatti, a difficoltà interpretative sul versante della ridefinizione dei contorni del traffico di influenze, ritoccato sotto vari aspetti²⁴ (vd. *infra*), e sul piano del diritto intertemporale.

A questo proposito, il primo interrogativo che occorre porsi è se l'assorbimento del millantato credito nel traffico di influenze illecite abbia provocato un fenomeno di successione normativa²⁵ o una vicenda di *abolitio criminis*.

Nel primo caso, l'ulteriore conseguenza sarebbe il restringimento dello spazio di operatività del delitto di truffa e l'apertura alla punibilità del *traffico di influenze putativo*²⁶.

Nel secondo, l'intervento di riforma andrebbe qualificato come *abrogatio (si-*

²² Per un primo commento, cfr. CANTONE - MILONE, *Verso la riforma del delitto di traffico di influenze illecite*, in www.penalecontemporaneo.it, 3 dicembre 2018.

²³ In questi termini l'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999, riportata nella Relazione illustrativa al ddl A.C. 1189 del 2018, 15.

²⁴ Nel valutare la politica-criminale seguita dal legislatore degli ultimi anni nella materia dei delitti contro la P.A., è stato osservato che ci "si affida a fattispecie a dellagrazione anticipata e contrassegnate da una tipicità ubiquitaria, imperniate più su logiche d'autore che su fatti effettivamente distorsivi dell'agire amministrativo, e più in generale su tipi punitivi a basso coefficiente di tassatività e/o analogia implicita dunque dallo spettro applicativo amplissimo"; così, MANES, *La corruzione senza tipicità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 1133.

²⁵ Come prospettato nella stessa Relazione illustrativa, che parla espressamente di "riassorbimento nello stesso (cioè, nel traffico di influenze illecite) delle condotte di millantato credito", 15.

²⁶ In questo senso, seppure criticamente, GAITO, MANNA, *L'estate sta finendo...*, in *questa Rivista*, 2018, 3; PELISSERO, *Le nuove misure di contrasto alla corruzione: ancora un inasprimento della risposta sanzionatoria*, in www.quotidianogiuridico.it.

*ne abolitione*²⁷ del millantato credito e come autonoma espansione della tipicità del traffico di influenze illecite, che non si limiterebbe ad assorbire condotte e disvalore penale della abrogata fattispecie, ma darebbe luogo a una nuova punibilità, estesa a condotte ulteriori tra cui quella dell'*acquisto del fumo*. L'area di tipicità del millantato credito, invece, sarebbe destinata quasi naturalmente a confluire nella truffa, anche considerando che in entrambe le figure di reato la punibilità è limitata all'autore della condotta ingannatoria. Tale ricostruzione comporterebbe che il *compratore di fumo* non si trasformi da soggetto passivo del vecchio reato in concorrente necessario del traffico di influenze illecite.

Questa seconda alternativa ermeneutica non sembra, tuttavia, trovare effettivo riscontro nella *ratio* della riforma. Anzi, oltre alla nuova cornice di tipicità, che esclude in maniera precisa una simile soluzione interpretativa, è la stessa relazione al d.d.l. a specificare che “la scelta operata dal legislatore con legge 6 novembre 2012, mediante l'introduzione del nuovo reato di traffico di influenze illecite e il contestuale mantenimento in vita della figura del millantato credito, ha posto una serie di problemi interpretativi e di coordinamento non facilmente risolvibili (...), che rendono opinabili i confini tra le due fattispecie e difficile la prova del delitto in giudizio” e che “con la presente proposta di modifica legislativa si riformula l'articolo 346-*bis* c.p. in modo da soddisfare appieno gli obblighi internazionali sottoscritti”, dal momento che «l'eventuale inganno di una parte a danno dell'altra e il conseguente errore sul buon esito dell'operazione non incidono in alcun modo sulla configurabilità della fattispecie e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti»²⁸.

Nelle intenzioni del legislatore, coerenti con le indicazioni internazionali e tradottesi in un'esplicita estensione della figura del traffico di influenze alle condotte costituenti millantato credito, anche il soggetto “raggirato” deve essere chiamato a rispondere del medesimo titolo di reato.

Sul piano politico-criminale, poi, la soluzione tiene conto sia delle finalità fraudolente perseguite dal soggetto che è ricorso alla intermediazione²⁹, sia dell'evoluzione interpretativa del millantato credito che lo ha avvicinato sempre più alla ‘vendita di influenze illecite’, allontanandola dalla truffa in danno

²⁷ Fenomeno che “si risolve nell'abrogazione della disposizione contenente la norma speciale e nella conseguente riespansione della norma generale, in precedenza derogata”, in BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, II, 2013, Torino, 256.

²⁸ Relazione, *cit.*, 16.

²⁹ Ancora nella Relazione si legge come “il messaggio che il diritto penale deve convogliare ai consociati è, semplicemente, che (...) tutti coloro che partecipano al *pactum* devono essere sottoposti a un trattamento sanzionatorio omogeneo ai sensi della nuova ipotesi delittuosa di traffico di influenze illecite, la quale, deve sostituire quella previgente in materia di millantato credito”.

dell'acquirente³⁰.

3. La ragionevolezza di una riforma irragionevole: la nuova stagione processuale della vendita di influenze indebite e il mutato quadro sanzionatorio

L'approdo della novella, inoltre, determina implicazioni significative anche sul versante processuale.

In effetti, la coesistenza di due figure delittuose poste a copertura di uno spazio di azione pressoché coincidente poteva rappresentare per l'organo dell'accusa una importante risorsa, in quanto gli permetteva di scegliere il titolo di reato da contestare in funzione del materiale probatorio disponibile. Ove, infatti, non si fosse raggiunta la prova della relazione effettiva tra intermediario e pubblico agente, il P.M. avrebbe potuto promuovere, paradossalmente, la più grave imputazione di millantato credito traendo indiscutibili vantaggi, quali la possibilità di escutere il *compratore di fumo* quale fonte di prova diretta, l'applicazione delle misure coercitive e l'uso delle intercettazioni³¹.

A seguito della modifica legislativa, questi spazi di manovra si sono chiusi, fermo restando che l'accusa potrà comunque contare, per il futuro, su di una fattispecie di traffico di influenze caratterizzata da una ampia base di tipicità, che ha incorporato le relazioni "vantate o asserite", prima appartenenti al millantato credito³².

Questa conseguenza della riforma, se letta alla luce dell'innalzamento delle cornici edittali, mostra un agire attento del legislatore che ha riportato a ragionevolezza una situazione di paradossale *mismatch* sanzionatorio.

Prima della novella, la vendita di intermediazioni oggettivamente più gravi, quali sono quelle che ruotano intorno a relazioni effettive e non solo vantate con il pubblico agente, era punita meno severamente della *vendita di fumo*, sanzionata fino a cinque anni di reclusione per l'ipotesi base, disciplinata dal primo comma dell'art. 346 c.p., aumentata fino a sei anni per l'ipotesi aggravata del secondo comma.

La nuova disciplina ha ricomposto queste fratture, fissando la pena massima del traffico di influenze illecite nella reclusione a quattro anni e sei mesi.

In questo modo, il nuovo art. 346-*bis* c.p. rivela una mitezza politico-criminale ben diversa dall'anima dell'intero provvedimento di riforma³³, che,

³⁰ PEDRAZZI, *op. cit.*, 934 ss.; in giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 3 novembre 2005, Giunta, in *Mass. Uff.*, n. 233840.

³¹ MAIELLO, *op. cit.*, 423.

³² MANES, *op. cit.*, 1135 ss.

³³ Per un esteso sguardo d'insieme sul disegno di legge, cfr. GATTA, *Riforme della corruzione e della*

di contro, sembra ispirato da un «sentimento di giustizia repressiva e vendicativa»³⁴: all'art. 1, co. 1, lett. *n*) si aumenta sensibilmente la pena, sia nel minimo che nel massimo, per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p., cd. impropria)³⁵, nel tentativo di avvicinarla sempre più al trattamento sanzionatorio previsto per la corruzione cd. propria, che va da sei a dieci anni. Ciò nonostante, è stato osservato come tale fattispecie continui «ad incentrare il suo disvalore sul patto e sulla sua funzione motivazionale, ma perde di significatività l'oggetto dell'accordo»³⁶.

L'art. 1, co. 1, lett. *c*) ed *m*) estende l'ambito applicativo e inasprisce il regime delle pene accessorie, aumentando la durata di quelle temporanee e abbassando il limite minimo di operatività di quelle perpetue, che scattano con la condanna per reati contro la P.A. ad una pena di anni due di reclusione. Vengono, inoltre, introdotti limiti temporali elevatissimi per l'accesso alla riabilitazione, coerentemente con una logica che vede nella pena una nuova «passione contemporanea»³⁷, ma in violazione con i principi di proporzione e di ragionevolezza, postulati della funzione rieducativa della pena.

All'art. 1, co. 1, lett. *e*) ed *f*) viene introdotta la sospensione della prescrizione a partire dalla sentenza di primo grado, di condanna o di assoluzione³⁸, che

prescrizione del reato: il punto sulla situazione, in attesa dell'imminente approvazione definitiva, 17 dicembre 2018, in www.penalecontemporaneo.it; UBIALI, *Presentato alla Camera il nuovo disegno di legge in materia di corruzione (cd. spazzacorrotti)*, 2 ottobre 2018, in www.penalecontemporaneo.it.

³⁴ Si esprime in senso critico sulla riforma anche il Comunicato dell'AIPDP sulle *politiche del diritto penale*, 22 novembre 2018, 1 ss., in www.discrimen.it. D'altronde, lo stesso Governo non ha nascosto l'autentica finalità della riforma di non lasciare «scampo a chi intraprende la strada della corruzione», come si legge nelle *slides* di presentazione del disegno di legge, disponibili sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e come sottolinea criticamente PELISSERO, *op. cit.* In tale senso anche PALAZZO, *Il volto del sistema penale e le riforme in atto*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 7 ss. Favorevole alla riforma è, invece, il CSM, nel parere del 19 dicembre 2018, che ne sottolinea l'importanza nel settore cruciale dei reati contro la P.A., contribuendo «a migliorare la risposta dell'ordinamento attraverso strumenti che da un lato siano di ausilio alle indagini (quali i cd. infiltrati, misure premiali per chi collabora alle indagini) e dall'altro fungano da fattore deterrente (l'aggravamento del trattamento sanzionatorio)». Il parere può leggersi su www.penalecontemporaneo.it.

³⁵ Negli ultimi anni, la previsione dell'art. 318 c.p. ha subito vari assestamenti della sua cornice editale, dapprima con la legge n. 190/2012 che aumentava il massimo alla pena di anni cinque anni di reclusione (dopo aver inciso sulla struttura della fattispecie attraverso una sua notevole riconfigurazione); successivamente, con la legge c.d. Grasso, n. 69/2015, è stato ancora innalzato il massimo editale portandolo ad anni sei anni di reclusione. Infine, con la legge n. 3/2019 è stato definito il quadro sanzionatorio secondo un compasso che va da tre a otto anni di reclusione.

³⁶ Così, BARTOLI, *Il nuovo assetto della tutela a contrasto del fenomeno corruttivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 348. L'autore evidenzia come «alcune ipotesi corruttive più che offendere il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione sono in grado di porre in pericolo tali interessi».

³⁷ FASSIN, *Punire. Una passione contemporanea*, Milano, 2018, *passim*.

³⁸ Per un commento a questa parte della riforma, cfr. GATTA, *Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e cassazione*, in www.penalecontemporaneo.it, che non ritiene

combinata con l'accesso molto più facilitato a pene accessorie perpetue, soddisfa l'obiettivo di una «giustizia infinita e ad impatto carcerario massimo»³⁹. L'art. 1, co. 1, lett. *b*) modifica la disciplina della sospensione condizionale, rendendone più severi i presupposti di applicazione e lasciando al giudice la facoltà di disporre ugualmente le pene accessorie.

Da ultimo, l'art. 1, co. 9, lett. *b*) n. 2) fa lievitare sensibilmente la durata delle sanzioni interdittive per le persone giuridiche⁴⁰, modificando l'art. 25, co. 5, d.lgs. 231/2001. La vecchia previsione del solo minimo di un anno è stata sostituita da un cornice che va dal minimo di quattro al massimo di sette anni, in caso di reato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lett. *a*) d.lgs. 231/2001 (soggetti cd. apicali) e da un minimo di due ad un massimo di quattro anni, nelle ipotesi di reato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lett. *b*) del medesimo decreto (soggetti cd. subordinati). Questo inasprimento sembra caratterizzato da una forte carica di sproporzione, che fa dubitare della compatibilità con i significati costituzionali della pena, se si considera che può determinare la morte civile di quella impresa che si trovi ad operare con una committenza di prevalente, o addirittura esclusiva, prove-

che la nuova disciplina introduca una forma di “sospensione”, che presupporrebbe che “il corso della prescrizione sarebbe destinato a riprendere”, ma di vero e proprio “blocco del corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito, di condanna o di assoluzione”.

³⁹ Questo aspetto della riforma ha sollevato, più degli altri, aspre critiche da parte della comunità dei penalisti, nella sua duplice rappresentanza accademica e forense. La prima ha espresso la propria contrarietà nel Comunicato AIPDP, *cit.*, p. 2; la seconda attraverso diversi documenti e audizioni parlamentari dell'UCPI (Unione Camere Penali Italiane). Particolarmente critico, soprattutto verso gli inasprimenti sanzionatori e la disciplina della interruzione della prescrizione è INSOLERA, *Il processo senza prescrizione penale*, in www.discrimen.it; ID., *La riforma giallo-verde del diritto penale: adesso tocca alla prescrizione*, 9 novembre 2018, in www.penalecontemporaneo.it; MANNA, *Il fumo della pipa*, in *questa Rivista*, 3, 2018. Significative del prevalente indirizzo contrario al blocco della prescrizione con la sentenza di primo grado sono le audizioni informali del 12 novembre 2018 svoltesi presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari costituzionali della Camera dei deputati, disponibili su www.penalecontemporaneo.it. Si è pronunciato, autorevolmente, in senso favorevole ad una modifica della disciplina dell'istituto della prescrizione, VIGANÒ, *Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 3, 2013, 36 ss., che, riconoscendo nell'esperienza tedesca un valido punto di riferimento, riconosce che “il termine prescrizione dovrebbe decorrere dal momento della commissione del fatto sino ad un momento che, al più tardi, dovrebbe essere fatto coincidere con l'esercizio dell'azione penale, la quale manifesta pubblicamente la presenza di ragioni che giustificano la pena”; ed anche GATTA, *ult. op. cit.*

⁴⁰ Le sanzioni interdittive sono previste all'art. 9, co. 2, d.lgs. 231/2001; esse sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

nienza dalla P.A.⁴¹. Viene inserito, poi, il traffico di influenze illecite tra i reati-catalogo della responsabilità amministrativa degli enti.

In questo complessivo scenario, i contenuti aumenti sanzionatori che hanno investito il traffico di influenze vanno valutati come un apprezzabile esercizio di saggezza politico-criminale.

La rimodulazione del quadro edittale appariva senza dubbio opportuna, anche se ha portato ad un aumento sanzionatorio per condotte basate sul mero disvalore d'intenzione, a seguito dell'assorbimento nel 346-*bis* della truffa *in re illicita* ex art. 346 c.p., sia per un adeguamento sistematico suggerito dagli aumenti di pena subiti dalla corruzione per l'esercizio della funzione⁴² e dall'abrogazione del millantato credito, sia per l'accresciuto valore della trasparenza e buon andamento della P.A. nella sensibilità comune e nella evoluzione legislativa degli ultimi anni.

Nonostante tali premesse, che avrebbero prospettato uno smisurato aumento del delta sanzionatorio, il quadro edittale del traffico di influenze illecite si mantiene all'interno dei cinque anni di pena detentiva, pur contemplando la nuova formulazione anche le condotte, meno gravi, della relazione "vantata" o "asserita", sanzionate precedentemente con pene più gravi.

In secondo luogo, la riformata cornice edittale non consente l'applicabilità della disciplina delle intercettazioni, ai sensi dell'art. 266, co. 1, lett. b) c.p.p., né il ricorso alla custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 280, co. 2, c.p.p.

È stato rilevato, infine, come, in questa decisione di escludere l'applicabilità delle intercettazioni, il legislatore forse sia incorso in una contraddizione rispetto agli obiettivi di *law enforcement* perseguiti, non dissimile dalle altre recenti riforme del 2012 proprio del traffico di influenze illecite e della corruzione per l'esercizio della funzione, poiché ricomprende nella fattispecie modificata condotte che prima rientravano nel millantato credito, per il quale si potevano disporre le intercettazioni⁴³. Tra l'altro, a queste condizioni risulterebbe molto difficile l'attività di raccolta prove del traffico di influenze illecite, che, come quasi tutti i delitti contro la P.A., si sostanzia in un accordo tra due soggetti, che, in assenza di intercettazioni ed a meno di confessioni, non è facile smascherare.

⁴¹ Si legge, tuttavia, nella Relazione che "l'intervento si pone in linea con quello effettuato, nei confronti delle persone fisiche, sugli articoli 32-ter e 317-*bis* c.p."

⁴² Relazione, *cit.*, 17.

⁴³ CAMON, *Disegno di legge spazzacorrotti e processo penale. Osservazioni a prima lettura*, in *questa Rivista*, 2018, 15.

4. La nuova tipicità del traffico di influenze illecite: l'apertura a relazioni vantate o asserite e la nozione di "altra utilità"

L'art. 1, co. 1, lett. *h* n. *l*) della legge 3/2019 ridisegna la fattispecie di traffico di influenze illecite, estendendone i confini in modo da assorbire condotte prima costituenti millantato credito.

La nuova versione dell'art. 346-*bis* c.p. punisce «chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri».

In attesa di verificare come la giurisprudenza intenderà definire i nuovi contorni di tipicità criminosa, può essere opportuno immaginare possibili scenari.

La riforma adegua la disposizione di cui all'art. 346-*bis* alla generale richiesta di arretramento della soglia di punibilità, proveniente dalle fonti sovranazionali. Questa scelta comporta che oggetto di incriminazione sarà non tanto il traffico di influenze, quanto la promessa di influenze illecite. Ciò significa che, provando ad inquadrare sistematicamente il nuovo traffico di influenze in un contesto di figure di reato in cui è punita già l'istigazione alla corruzione (che sanziona, invece, la condotta di colui che offre denaro o altra utilità non dovuti al p.u. o i.p.s. per l'esercizio delle sue funzioni, senza che questi accetti), come è stato rilevato in dottrina, scopo precipuo dell'incriminazione è quello di punire i casi in cui l'influenza promessa da esercitare resti ferma ad uno stadio ancora preliminare all'istigazione alla corruzione⁴⁴.

Diverse saranno, poi, le conseguenze. Se la mediazione va a buon fine, i soggetti risponderanno di concorso trilaterale in uno dei più gravi delitti indicati nella clausola di riserva, che estende l'assorbimento anche al 318 e al 322-*bis* c.p., oltre che al 319 e 319-*ter* c.p. (già previsti nella formulazione previgente). Se, invece, il trafficante di influenze si è attivato effettivamente presso il p.u. o i.p.s. ma la mediazione non è andata a buon fine, questi risponderà di istiga-

⁴⁴ MANES, *op. cit.*, 1136, secondo il quale «il baricentro è inarcato sulla proiezione finalistica che caratterizza una dinamica pre-corruttiva: molto, se non tutto, si concentra su scopi e moventi, che finiscono per fissare nel foro interno il confine tra traffico *innocente* e quello *corruttivo*»; CONSULICH, *op. cit.*, 625; VALENTINI, *Dentro lo scrigno del legislatore penale. Alcune disincantate osservazioni sulla recente legislazione anticorruzione*, in www.penalecontemporaneo.it.

zione alla corruzione⁴⁵.

L'estensione della punibilità all'*acquirente del fumo* sembra risolvere questo genere di complicazioni ermeneutiche e ricostruttive, circoscrivendo lo spazio di manovra interpretativa del giudice. Sarebbe perciò ingiustificato delimitare la configurabilità del reato ai soli casi in cui il mediatore amplifichi i termini della relazione effettivamente esistente con il p.a.

A ben considerare, potrebbero prospettarsi ulteriori soluzioni interpretative del novellato quadro normativo. Facendo ricorso ad un criterio strutturale di analisi della fattispecie, infatti, si potrebbe ritenere che la vecchia condotta di millantato credito, quella, cioè, di vendita di una conoscenza con il p.u. che non esiste, rientri nel terreno di operatività della truffa. Questo diverso approccio ermeneutico avrebbe sicuramente il merito di mantenere ferma la distinzione, in termini di punibilità, tra soggetto raggirato e *compratore del fumo*, in un'ottica di tutela del patrimonio del primo.

La soluzione appare in evidente contrasto con la nuova descrizione tipica della disposizione («vantando [...] relazioni [...] asserite») nonché con l'*intentio legis* stessa, che mira proprio ad estendere la punibilità anche a colui che paga la promessa di mediazione illecita. La nuova fattispecie, pertanto, «prescinde dalla esistenza di un reale rapporto di influenza tra il mediatore e il pubblico agente e dall'eventuale inganno di una parte a danno dell'altra, rendendo punibile l'acquirente di influenza anche in quest'ultimo caso». Non si è mancato di precisare, infatti, che «il disvalore della condotta sta nell'acquisto stesso di una mediazione illecita, di per sé meritevole di sanzione, in quanto potenzialmente suscettibile di produrre influenze distorsive della pubblica funzione»⁴⁶.

In luogo di una situazione incerta, quale quella previgente, in cui convivevano due fattispecie assonanti, il quadro che oggi si prospetta definisce uno scenario certamente meno nebuloso.

Con riguardo al significato del termine “relazione”, inoltre, questo viene definitivamente sfibrato con la novella, dal momento che vengono punite sia la millanteria che la conoscenza effettiva del p.u., a nulla rilevando se si tratti di rapporti occasionali o stabili e duraturi, relazioni di parentela o lavorative, o rapporti saltuari e incostanti⁴⁷. Nella formulazione previgente, invece, prevaleva l'opinione che i rapporti dovessero essere dotati quantomeno di una sep-

⁴⁵ L'ipotesi del tentativo, infatti, si configurerebbe solo se il mediatore effettuasse una promessa o dazione di denaro o altra utilità e non si limitasse ad interferire sulla condotta del pubblico ufficiale; così, SEVERINO, *La nuova Legge anticorruzione*, cit., 11.

⁴⁶ Relazione, cit., 17.; il punto è chiarito anche da MANES, *op. cit.*, 1135.

⁴⁷ Così la già citata Cass., Sez. VI, 23 novembre 2017, Tagliaferri, in MANES, *op. cit.*, 1136.

pur minima consistenza e «idoneità a generare nella controparte la percezione che il trafficante disponga di una relazione preferenziale con la P.A. e i suoi organi»⁴⁸.

Una significativa e apprezzabile modifica, infine, che sicuramente si pone in linea di continuità con la struttura delle figure centrali di reato contro la pubblica amministrazione, e, segnatamente, con la concussione, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita, riguarda l'oggetto della contropartita degli accordi illeciti. Questo prima era circoscritto alla sola prestazione patrimoniale («denaro o altro vantaggio patrimoniale»), mentre oggi, grazie all'intervento operato all'art. 1, co. 1, lett. *t*) n. 2), accoglie anche una nozione di prezzo dai tratti non necessariamente patrimoniali quale quella di «altra utilità».

Tale nozione non è affatto estranea all'ambito dei delitti contro la P.A. e la giurisprudenza ha già avuto occasione per riempirla di significato, ricomprendendo al proprio interno qualsivoglia genere di vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale, come, ad es., la raccomandazione per il conferimento di un incarico⁴⁹ o la promessa di una posizione lavorativa⁵⁰.

D'altronde, in dottrina già si era criticata la scelta di non ampliare il prezzo della mediazione illecita anche a vantaggi di altro genere, tra cui quello sessuale o una promessa penalmente rilevante⁵¹.

Nel contempo, coerente con esigenze di certezza è l'inserimento nella clausola di riserva, posta in apertura di disposizione, della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), che ha causato un inevitabile ampliamento dell'oggetto della mediazione illecita. Quest'ultima non consiste più solo nel compimento di un «atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio», come previsto quando il traffico di influenze poteva essere assorbito solo dalla corruzione cd. propria o in atti giudiziari (artt. 319 e 319 *ter* c.p.), ma si dilata fino a ricomprendervi gli atti commessi «in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri», secondo le modalità realizzative del 318 c.p.

In questo modo si scongiura il rischio di un'ipotesi di concorso di reati laddo-

⁴⁸ CONSULICH, *op. cit.*, 626.

⁴⁹ Nel senso che integra la nozione di «altra utilità» «la raccomandazione dell'imputato data in cambio del sistematico asservimento della funzione pubblica ad interessi privati, ad un parlamentare per il conferimento di un importante incarico di dirigenza pubblica», Cass., sez. VI, 9 febbraio 2016, n. B.A. e a., in *Cass. pen.*, 2016.

⁵⁰ Cass., sez. VI, 27 gennaio 2016, T.F., in *Cass. pen.*, 2016.

⁵¹ PISA, *Il «nuovo» delitto di traffico di influenze*, in *Dir. pen. proc. - speciale Corruzione*, 2013, 37.

ve la mediazione illecita vada a buon fine, integrandosi, invece, un concorso trilaterale nel più grave reato di corruzione, capace di assorbire il disvalore del traffico di influenze.

5. Conseguenze di diritto intertemporale

Di particolare interesse pratico, infine, risultano essere i profili di diritto intertemporale.

Il legislatore ha provato a semplificare questa operazione ermeneutica nella stessa Relazione illustrativa, specificando che, rientrando le condotte del millantato credito nell'elemento oggettivo del traffico di influenze illecite, si verifica un'ipotesi di continuità normativa tra il 346 c.p. e il 346-*bis* c.p.⁵²: così, il venditore dell'influenza *vantata* risponderà, ai sensi dell'art. 2, co. 4, c.p. della nuova formulazione del traffico di influenze illecite, poiché sanzionato in maniera più mite (fino a quattro anni e sei mesi in luogo dei cinque anni prima previsti dal millantato credito); il compratore di fumo, invece, che si trasforma in soggetto attivo del reato⁵³, aprendosi nei suoi confronti nuovi spazi di incriminazione, non è punibile per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'art. 2, co. 1, c.p.

Le argomentazioni cui rinvia il legislatore per motivare tale posizione interpretativa sono, *a contrario*, quelle utilizzate dalle Sezioni unite Maldera all'indomani della riforma Severino, che scorporò l'art. 317 c.p. in due fattispecie distinte, una è l'attuale concussione, rimasta disciplinata all'art. 317 c.p., e l'altra è la nuova figura dell'induzione indebita a dare o promettere utilità, introdotta in un inedito art. 319-*quater*⁵⁴. In particolare, nella Relazione illustrativa si richiama la parte in cui le Sezioni unite chiariscono che «sussiste la continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p. ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-*quater* c.p., considerato che la pur prevista punibilità di quest'ultimo del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso indut-

⁵² Relazione, *cit.*, 17.

⁵³ Lo definisce un "controsenso sia logico che giuridico", GAITO, MANNA, *op. cit.*, 3.

⁵⁴ Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, Maldera, in *questa Rivista*, con nota di VALENTINI, *Le sezioni unite e la politica giudiziaria delle dimensioni parallele*, ivi; GATTA, *Dalle Sezioni Unite il criterio per distinguere concussione e induzione indebita: minaccia di un danno ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito*, 17 marzo 2014, in www.penalecontemporaneo.it. In senso conforme, Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2012, Roscia e Gori e Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2012, Nardi, entrambe in www.penalecontemporaneo.it. Su questo aspetto della riforma, cfr. PADOVANI, *Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e corruzione*, in *questa Rivista*, 2012, 783 ss. Per un'analisi delle due fattispecie, MASULLO, *I delitti di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità*, in *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, a cura di Fiore, Amarelli, Milano, 2018, 91 ss.

tivo, fermo restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma».

In conclusione, ad un'attenta analisi, si nota come già la giurisprudenza immediatamente successiva all'introduzione del 346-*bis* c.p. aveva qualificato quell'intervento novellistico come un'ipotesi di continuità normativa⁵⁵, pur essendo le due fattispecie, come già osservato (vd. *supra* §2), strutturalmente diverse applicando un criterio logico-formale⁵⁶: l'una, il millantato credito, reato plurisoggettivo improprio, che sanzionava solo colui che millantava l'esistenza di relazioni con un p.u o un i.p.s.; l'altra, il traffico di influenze, reato plurisoggettivo proprio, che puniva, dunque, entrambi i soggetti che necessariamente concorrevano per la realizzazione della condotta. Tale giurisprudenza evidenzia che «le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del p.u., condotte finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell'art. 346, co. 1 e 2, c.p., devono, dopo l'entrata in vigore della L. 190 del 2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell'art. 346-*bis* c.p., che punisce il fatto con pena più mite». Pertanto, se le condotte che poi sono confluite nel 346 *bis* c.p. non fossero state già qualificate dalla giurisprudenza come millantato credito pre-riforma 2012, allora ci si sarebbe trovati in presenza di una nuova incriminazione, sottoposta al divieto di applicazione retroattiva, ai sensi dell'art. 2, co. 1, c.p.

⁵⁵ Cass., Sez. VI, 28 novembre 2014, n. 51688, in *www.dejure.it*. In questo senso anche UBIALI, *I rapporti tra corruzione ex art. 319 c.p., traffico di influenze illecite e millantato credito nella prima pronuncia della Cassazione sulla vicenda "Tempa Rossa"*, 20 giugno 2016, in *www.penalecontemporaneo.it*.

⁵⁶ GAMBARDELLA, *op. cit.*, 3604-3605 per il quale «sussiste una evidente eterogeneità di contenuto offensivo e di struttura tra la figura del millantato credito e quella nuova del traffico di influenze illecite (...), che costituisce a tutti gli effetti una nuova incriminazione, che si applica solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore». Le ipotesi di continuità normativa si configurano solo quando sussiste una relazione di specialità tra norme, come sottolinea GAMBARDELLA, *L'abrogazione della norma incriminatrice*, Roma, 2008, 234 ss.